

STATUTO DEL COMITATO ECOGOLFO - SUD PONTINO

Art. 1 - Costituzione

È costituito il Comitato denominato “Ecogolfo - Comitato Sud Pontino”, di seguito denominato “Comitato”.

Il Comitato ha sede in Minturno presso il domicilio indicato nell’atto costitutivo. Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

A tutti gli effetti gli aderenti promotori si intendono domiciliati presso il Comitato per le comunicazioni inerenti alla vita associativa.

Art. 2 - Scopo, principi e finalità

Il Comitato non ha fini di lucro, è apartitico, non persegue finalità elettorali e opera in piena autonomia e indipendenza da partiti, movimenti e organizzazioni politiche.

Il Comitato promuove una visione unitaria e sovracomunale delle problematiche del territorio del Golfo e del Sud Pontino, favorendo la collaborazione tra cittadini, comunità, istituzioni, soggetti pubblici e privati, senza pregiudicare le identità e le specificità delle singole realtà territoriali.

Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato privilegia l’acquisizione, l’organizzazione e l’analisi di dati, documenti e informazioni verificabili, il confronto pubblico e la formulazione di proposte fondate su elementi conoscitivi, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dei soggetti interessati.

Il Comitato persegue la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e il miglioramento dei seguenti ambiti:

- Qualità delle acque di superficie (mare, fiumi e torrenti) e sistema idrico integrato;
- Spiagge libere e concessioni;
- Verde pubblico e privato;
- Decoro urbano, con particolare riferimento a viabilità, parcheggi, rifiuti e barriere architettoniche;
- Economia circolare;
- Qualità del turismo;
- Contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio e promozione della tutela del territorio;
- Randagismo e benessere animale;
- Servizi per il cittadino, compresa l’alfabetizzazione linguistica e informatica;
- Educazione civica;
- Mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’intermodalità del trasporto pubblico locale.

Le finalità del Comitato saranno perseguite attraverso le seguenti iniziative:

- promuovere la formazione extrascolastica su base esperienziale in relazione alle tematiche trattate dal Comitato;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e ambientale;
- promuovere progetti di comunicazione, anche a carattere comunitario;
- realizzare azioni volte a sensibilizzare, educare e informare sui temi oggetto del Comitato;

- partecipare a progetti di ricerca o promuoverne la realizzazione in relazione agli scopi e alle attività del Comitato;
- promuovere e partecipare a reti di collaborazione tra cittadini, comitati, associazioni, enti, istituzioni, soggetti del Terzo settore, operatori economici, professionisti, università e organismi di ricerca, quando tali collaborazioni siano coerenti con le finalità del Comitato;
- promuovere attività di interesse generale e altre attività compatibili con le finalità del Comitato, nei limiti della normativa vigente;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private, nel rispetto della propria autonomia, promuovendo interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione connessi ai propri obiettivi istituzionali.

Il Comitato cura la raccolta dei fondi necessari, la loro gestione e gli atti amministrativi utili al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 mediante contributi, erogazioni liberali, sottoscrizioni e altre forme consentite dalla normativa vigente, provenienti da soggetti pubblici o privati.

Le somme acquisite al patrimonio del Comitato sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie e non sono ripetibili, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da quanto versato, a qualsiasi titolo, dai suoi componenti e dalle somme, beni e contributi successivamente raccolti, ricevuti o acquisiti in conformità al presente Statuto.

È esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione tra gli aderenti.

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Art. 6 - Assemblea

Sono aderenti e hanno diritto di voto in Assemblea tutte le persone ammesse al Comitato da almeno trenta giorni.

L'Assemblea determina le linee generali dell'attività del Comitato; elegge, revoca e sostituisce il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli aderenti; approva il rendiconto annuale preventivo, ove predisposto, e consuntivo; delibera sulle modifiche dello

Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione del Comitato e su ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni ordinarie sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Per le modifiche statutarie è necessaria la partecipazione al voto di almeno due terzi degli aderenti aventi diritto e la deliberazione è assunta a maggioranza dei voti espressi. Per lo scioglimento si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Art. 7 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli aderenti aventi diritto di voto.

Ogni aderente ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro aderente. Ciascun aderente non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo i quorum speciali previsti dal presente Statuto o dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, da persona designata dall'Assemblea. Per ogni seduta è nominato un Segretario verbalizzante. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Presidente e Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea, restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata, l'Assemblea provvede alla sostituzione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall'Assemblea ogni due anni e rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni alle quali partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario o di altro componente designato.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea, cura l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il rendiconto annuale e gli eventuali documenti previsionali; delibera sugli atti e contratti necessari o utili al funzionamento del Comitato; propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi aderenti; svolge ogni altra attività di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria al perseguimento degli scopi del Comitato, salvo quanto riservato all'Assemblea.

Art. 11 - Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere, determinandone gli specifici compiti.

Il Segretario cura i verbali, le comunicazioni e la documentazione amministrativa del Comitato.

Il Tesoriere cura la gestione contabile, predispone il rendiconto delle entrate e delle uscite e amministra il fondo comune secondo le deliberazioni degli organi competenti.

La movimentazione dei conti correnti del Comitato avviene con firma congiunta di almeno due tra Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche del Comitato sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per raggiungimento o impossibilità dello scopo, per venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro sei mesi, per deliberazione dell'Assemblea o negli altri casi previsti dalla legge.

L'eventuale patrimonio residuo, una volta soddisfatte le obbligazioni del Comitato, è devoluto a enti o organismi senza scopo di lucro operanti nella ricerca scientifica, nella tutela ambientale o in finalità attinenti agli scopi del Comitato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Recesso ed esclusione

L'esclusione di un aderente è deliberata dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi, previa contestazione degli addebiti e possibilità per l'interessato di presentare le proprie osservazioni.

L'aderente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione, fatti salvi gli obblighi già assunti.

Per quanto applicabile si osservano le disposizioni del codice civile.

Art. 16 - Ammissione di nuovi aderenti

L'ammissione di nuovi aderenti è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

L'ammissione si perfeziona mediante richiesta scritta dell'interessato e accettazione del presente Statuto.

Art. 17 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Luogo e data: Minturno, 16 agosto 2026

Ambrosino Paola Emanuela

.....

Capuano Lara

.....

Lanzara Enrico

.....

Rossi Angela

.....

Testa Remigio

.....